

Tecnico
ACP

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. 6130 di Rep.

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi (codice fiscale 00061820742).

E

l'Impresa EDIL SAR-TOM s.r.l. (partita I.V.A. n.

00637480740) ----- per la esecuzione nel Co-

mune di C A R O V I G N O dei lavori di costruzione

di n. 28 alloggi di E.R.P. finanziati a sensi della

legge 5.8.1978, n. 457 - art. 41 - 4° Biennio.

- IMPORTO lavori a base d'asta £. 1.415.700.000.=

- RIBASSO d'asta dell'11,72% £. 165.920.040.=

- IMPORTO netto dei lavori £. 1.249.779.960.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentoottantasette, il giorno venti
due del mese di luglio in Brindisi, nella
sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari del-
la Provincia di Brindisi, Via G.B.Casimiro 27, avan-
ti a me Dottor Ingegnere Antonio LONGO - Coordinato-
re Generale dell'Istituto predetto, delegato alla

Registrato a Brindisi il 14/9/87
al n. 3866 Mod. 1 del
esente £. 100.500 - carta n. 10
linea numero
IL DIRETTORE
f.to Illegibile

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

78/8/8
Il
Rep. 5996

Il Comitato regionale di controllo nella seduta
del 78/8/8 pronuncia:
Prinde abo

IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE

stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa ai sensi del T.U. 28.4.1938, n. 1165, sono personalmente comparsi i signori:

1) Ing. Erminio ELIA, nato a Oria il 4.9.1926, nella sua qualità di Commissario Straordinario dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, presso la cui sede per la carica è domiciliato il quale dichiara di agire per conto dello Istituto Autonomo predetto per la sua carica;

2) Tommaso SARDELLA nato a Fasano il 3.4.1927, quale Amministratore unico, legale rappresentante della Impresa edile EDIL SAR-TOM s.r.l. con sede in Fasano alla via Brandi, 8, in nome e per conto della quale dichiara di agire, giusta atto costitutivo della società per dottor Ernesto NARCISO notaio in Brindisi - Repertorio n. 12878 - Racc. n. 5132 del 20.1.1981 che al presente atto si allega in copia notarile sotto la lettera "A".

L'Impresa EDIL SAR-TOM s.r.l. con sede in Fasano alla via Brandi, 8 ai sensi e per gli effetti dello art. 6 del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. elegge domicilio speciale presso lo studio dell'avv. Cataldo MOTTA sito in Brindisi alla via Filomeno Consiglio, 20.

Detti comparenti, della cui identità personale, qua
lifica e poteri sono certo, previa rinunzia di comu
ne accordo fra loro e con il mio consenso alla assi
stenza dei testimoni.

P R E M E S S O

- che la Regione Puglia, in attuazione di quanto di
sposto dalla Legge 5.8.1978, n. 457, con delibera
zione n. 917 approvata dal Consiglio Regionale,
nella seduta del 26.3.1985 ha provveduto a loca=
lizzare, a livello comunale, i fondi assegnati dal
C.E.R. per l'edilizia residenziale pubblica;

- che detta deliberazione di localizzazione è stata
trasmessa a questo I.A.C.P. con nota n. 12574 del
12.6.1985 dalla Regione Puglia Assessorato all'Ur
banistica ed Edilizia Residenziale Pubblica;

che, tra la localizzazione di cui innanzi è com=
presa quella per il Comune di C A R O V I G N O
per un importo complessivo di L. 2.000.000.000.==;

- che in dipendenza di ciò, il Servizio Nuove Costru
zioni dello I.A.C.P. di Brindisi ha elaborato il
programma esecutivo di intervento, corredato del
quadro economico, per la realizzazione di n. 28
alloggi di E.R.P. in detto Comune;

- che detto programma esecutivo di intervento recan
te il n. 002/118/1 è stato approvato con delibera

- zione Commissariale n. 4819 in data 23/4/1986;
- che detta deliberazione n.4819 del 23/4/1986 è stata approvata dal CO.RE.CO. - Bari - nella seduta del 21/5/1986 con n. 2945 di repertorio;
 - che, successivamente, sempre a propria cura il Servizio Nuove Costruzioni dell'I.A.C.P. di Brindisi ha redatto il relativo progetto tecnico esecutivo;
 - che detto progetto tecnico esecutivo, redatto nel rispetto della normativa di cui alla legge 5.8.78, n. 457, è stato sottoposto all'esame della Commissione Tecnica I.A.C.P., istituita a sensi della legge 22.10.1971, n. 865 - art. 3, la quale nella seduta del 10/4/1986 ha espresso parere favorevole;
 - che detto progetto tecnico esecutivo è stato successivamente approvato con deliberazione Commissariale n. 4819 del 23/4/1986 vistata per presa d'atto dal CO.RE.CO. nella seduta del 21/5/1986 con n. 2945 di repertorio;
 - che detto progetto tecnico esecutivo prevede la realizzazione nel Comune di C A R O V I G N O di n. 28 alloggi di E.R.P., per l'importo complessivo di £. 2.000.000.000 di cui £. 1.415.700.000 a base d'appalto, finanziati con i fondi della

legge 5 agosto 1978, n. 457 - articolo 41 - 4°

Biennio;

- che detto progetto tecnico esecutivo è stato approvato dalla C.E. del Comune di C A R O V I G N O nella seduta del 30/5/1986 con provvedimento numero 167 ;
- che con deliberazione commissariale n. 4957 del 4/6/86 vistata per presa d'atto dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 5.9.1986, n. 5608 di repertorio e con le condizioni ivi apposte è stata autorizzata la licitazione privata per l'appalto dei lavori relativi, nonchè approvato l'elenco delle imprese da invitare, e lo schema della lettera di invito;
- che della licitazione privata esperita il giorno 7/7/1986 è rimasta aggiudicataria l'Impresa EDIL SAR-TOM - s.r.l. ----- con il ribasso dell'11,72% (lire undici e centesimi settantadue per cento) come risulta da apposito verbale di provvisoria aggiudicazione approvato con deliberazione Commissariale n. 5157 dell'8 Ottobre 1986;
- che detta deliberazione è stata trasmessa al CO. RE.CO. - Bari per il visto di presa d'atto, a sensi del disposto di cui all'art. 44/c della legge regionale 4.5.1985, n. 25;

- che il CO.RE.CO. - Bari nella seduta del 10.11.86 con n. 6944 di repertorio ha pronunciato l'annullamento del provvedimento deliberativo n.5157 dell'8/10/1986 per vizio di legittimità;
- che, conseguentemente, con deliberazione commissariale n. 5305 del 3.12.1986 è stata riproposta la procedura per il riappalto dei lavori oggetto del presente contratto, secondo le indicazioni del CO.RE.CO. - Bari;
- che detta deliberazione è stata trasmessa al CO.RE.CO. - Bari per il visto di presa d'atto;
- che detto visto di presa d'atto è stato apposto dal CO.RE.CO. - Bari nella seduta dell'8.1.1987 con n. 8761 di repertorio;
- che, a seguito del ricorso presentato dalla Impresa EDIL SAR-TOM s.r.l. con sede in Fasano ----- risultata aggiudicataria provvisoria dell'appalto dei lavori oggetto del presente contratto, giusta deliberazione n. 5157 dell'8/10/1986, il TAR Puglia Bari con ordinanza n. 123/87 notificata il 16/2/1987 ha sospeso la esecutività della decisione del CO.RE.CO. - Bari e degli atti conseguenti, con particolare riferimento alla riproposizione della procedura di appalto;
- che, in ottemperanza a tale ordinanza, lo I.A.C.P.

- di Brindisi, con deliberazione n. 5450 in data 2.3.1987 ha sospeso ogni attività relativa al riap=
palto dei lavori oggetto del presente contratto;
- che detta deliberazione è stata trasmessa al CO.
RE.CO. - Bari per il visto di presa d'atto;
 - che il CO.RE.CO. - Bari nella seduta del 31.3.1987
con n. 2266 di repertorio ha apposto su detta deli=
berazione il proprio visto di presa d'atto;
 - che l'Impresa EDIL SAR-TOM s.r.l. con sede in
Fasano ha notificato istanza di esecuzione del=
la ordinanza di sospensione n. 123/87 del TAR Pu=
glia - Bari, chiedendo in particolare che da parte
dello IACP di Brindisi venisse disposta la stipula=
zione del contratto di appalto relativo e la conse=
gna dei lavori, nonchè la nomina di un Commissario
ad acta in caso di inottemperanza da parte dello
I.A.C.P. di Brindisi;
 - che l'I.A.C.P. di Brindisi, con deliberazione Com=
missariale n. 5453 in data 9.3.1987 ha deciso di
proporre opposizione avverso l'istanza di esecu=
zione notificata dalla Impresa EDIL SAR-TOM s.r.l.
con sede in Fasano;
 - che detta deliberazione è stata trasmessa al CO.
RE.CO. - Bari per il visto di presa d'atto;
 - che il CO.RE.CO. - Bari nella seduta dell'1.4.87

con n. 2187 di repertorio ha apposto a sensi di legge il proprio visto di presa d'atto su tale de liberazione;

- che con ordinanza n. 272/87 il TAR Puglia - Bari, ha accolto la istanza di esecuzione proposta dalla Impresa EDIL SAR-TOM s.r.l. con sede in Fasano e per l'effetto ha ordinato allo I.A.C.P. di Brindisi di adempiere, nel termine di 20 giorni, agli obblighi di stipulare il contratto di appalto con la Impresa EDIL SAR-TOM s.r.l. con sede in Fasano e di consegnare alla stessa i lavori di cui al presente contratto, delegando nel contempo il Prefetto di Brindisi a nominare un dirigente prefettizio quale Commissario ad acta, per emette re gli atti sostitutivi necessari, in caso di inottemperanza nei termini prescritti da parte dello I.A.C.P. di Brindisi;

- che con deliberazione commissariale n. 5467 in data 24.3.1987 l'I.A.C.P. di Brindisi ha preso atto della ordinanza n. 272/87 resa dal TAR Puglia - Bari nell'udienza del 19.3.1987 ed ha disposto la predisposizione degli atti necessari alla stipula zione del contratto di appalto per i lavori di costruzione di n. 28 alloggi di E.R.P. nel Comune di C A R O V I G N O , con l'Impresa EDIL SAR-TOM

s.r.l. con sede in Fasano -----, nonchè la consegna dei lavori a sensi dell'art. 337 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. F.;

- che l'Impresa EDIL SAR-TOM s.r.l. con sede in Fasano : aggiudicataria dell'appalto è stata autorizzata con deliberazione n. 5627 dell'8/7/1987 a costituire la cauzione definitiva, ammontante a £. 62.488.998.= (£ire sessantaduemilioniquattrocentoottantottomilanovecentonovantotto) ----- mediante fidejussione assicurativa;

- che la Prefettura di Brindisi con attestato n.ro 7409/12/GAB del 14/11/1986 ha accertato l'inesistenza di provvedimenti per la lotta ai fenomeni mafiosi a carico dell'Amministratore Unico - legale rappresentante della predetta Impresa;

- che, pertanto, l'importo dei lavori con il ribasso di £. 11,72% (£ire undici e centesimi settantadue per cento) come innanzi offerto, viene ad essere determinato complessivamente in £. 1.249.779.960 (£ire unmiliardoduecentoquarantanovemilionisettecentosettantanovemilanovecentosessanta).

TUTTO CIO' PREMESSO

mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che così diviene parte integrante e sostanziale del presente contratto, con=

vengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1

OGGETTO E CONTENUTO DELL'APPALTO

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in persona del suo Commissario come sopra rappresentato, affida all'Impresa EDIL SAR-TOM s.r.l. - con sede in Fasano - la quale, in persona come sopra accetta, l'appalto relativo alla costruzione di n.28 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di C A R O V I G N O I lavori di cui sopra sono finanziati con i fondi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 - art. 41 - 4° Biennio.

Tutte le opere di cui sopra dovranno essere eseguite secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, nonché degli elaborati grafici di progetto, i quali, previa sottoscrizione dei componenti e mia, vengono allegati al presente contratto sotto la lettera " F " numeri 1-11, secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale e disciplinare d'Appalto che, previa sottoscrizione dei componenti e mia, qui si allega sotto la lettera " G ", nonché dell'Elenco dei prezzi unitari che, previa sottoscrizione dei componenti e mia, qui si allega sotto la lettera " H ", ed infine in ottemperanza alle di

sposizioni della Direzione dei Lavori.

L'Istituto appaltante comunque, si riserva la facoltà di introdurre in corso d'appalto, variazioni, aumenti o diminuzioni al progetto suindicato, giusta quanto previsto e stabilito dalle norme di cui agli articoli 13 e 14 del Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, cui le parti fanno concorde riferimento e richiamo senza che l'Impresa appaltatrice possa pretendere per tale titolo alcun compenso speciale ed indennità.

Durante lo svolgimento dei lavori oggetto del presente appalto potranno, pertanto, venire eseguiti a cura dei rispettivi enti, aziende e società, coordinatamente con l'avanzamento dei lavori stessi, le opere relative alla realizzazione di strade e fognature nonché alla parte muraria ed impiantistica dell'approvvigionamento idrico, di illuminazione pubblica, di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e della rete telefonica, senza che l'Impresa appaltatrice possa per ciò pretendere alcun compenso speciale o indennità, salvo il pagamento di eventuali lavori a tal uopo ordinati dalla Direzione Lavori da compensare con i prezzi di cui al presente contratto.

ART. 2

NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dalle clausole del presente contratto o dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, le parti fanno concorde ed esplicito riferimento alle norme del Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese in particolare quelle a carattere oneroso che qui si intendono anche se non materialmente, integralmente trascritte, nonché alla legge 20.3.1865, n. 2248 allegato "F" sui lavori pubblici ed alla normativa vigente in materia di appalti ed esecuzione di lavori pubblici in quanto applicabile.

In ordine a quanto sopra si precisa che alla figura del Ministro, dell'Ispettore, dell'Ingegnere Capo e

del Direttore dei Lavori corrispondono, rispettivamente, il Commissario Straordinario dell'I.A.C.P., l'Ingegnere Capo dell'IACP ed il Direttore dei Lavori nominato dall'Istituto appaltante.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, inoltre, ad osservare le norme del regolamento edilizio, di igiene e di polizia urbana del Comune ove si eseguono i lavori.

Nell'esecuzione di tutte le opere oggetto del presente appalto dovranno, altresì, essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali da costruzione.

Nei casi in cui le dimensioni e le caratteristiche delle opere da eseguire risultanti nei disegni in diversa scala diano luogo a divergenze, sarà ritenuta valida la indicazione del disegno in rapporto maggiore.

Per quanto non previsto nel presente contratto e nelle norme suddette si farà riferimento a tutte le disposizioni legislative ministeriali vigenti in materia.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, espressamente dichiara di aver piena ed esatta conoscenza di tutte le norme sopra richiamate.

L'Impresa appaltatrice, sempre in persona come sopra, dichiara nel modo più formale ed a tutti gli effetti di aver attentamente esaminato e valutato tutti i documenti d'appalto, di aver preso visione del terreno destinato alle costruzioni e di aver valutato tutte le circostanze di tempo e di luogo che possano influire sull'andamento dei lavori, anche in relazione all'accesso al cantiere ed allo approvvigionamento di acqua ed energia elettrica per l'esecuzione dei lavori appaltati.

L'Impresa appaltatrice dichiara a tutti gli effetti che nella formulazione della propria offerta ha tenuto conto di tutte le situazioni particolari inerenti all'appalto in oggetto, anche se conseguentemente l'ordine da seguire nei lavori non dovesse corrispondere ad una più razionale ed economica programmazione dei lavori stessi.

L'Impresa appaltatrice dichiara, altresì, di aver valutato tutti gli oneri derivanti dalle limitazioni e interferenze inerenti e conseguenti alla presenza nelle immediate adiacenze del cantiere di manufatti abitativi, ivi compresi gli oneri e provvedimenti che la stessa Impresa appaltatrice dovrà assumere per evitare danni a persone o cose.

Di tutti tali oneri l'Impresa appaltatrice dichiara

di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta e di non pretendere, pertanto, a tale titolo alcun compenso o indennità.

Pertanto nella piena conoscenza della importanza dell'appalto e delle sue difficoltà e specialità di esecuzione, l'Impresa riconosce potersi l'appalto stesso compiere secondo le condizioni e le modalità stabilite o richiamate nel presente contratto.

ART. 3

MODALITA' DI ESECUZIONE

RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto del presente contratto e dei documenti ad esso allegati e sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Istituto appaltante.

L'Impresa appaltatrice, pertanto, assume comunque sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione alla esecuzione del presente appalto.

L'Istituto appaltante, quindi, e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori si intendono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente alla esecuzione dell'appalto e dovranno essere rilevati dalla

Impresa appaltatrice da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente venire promossa contro di loro.

ART. 4

DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, si obbliga nel modo più formale ed assoluto a non concedere anche di fatto in subappalto, o a cottimo, in tutto o in parte, i lavori e le forniture che formano oggetto del presente appalto ad essa Impresa esclusivamente concesso, senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto appaltante, sotto la comminatoria delle conseguenze penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente e dello esercizio del diritto da parte dell'Istituto appaltante alla risoluzione del presente contratto ed al risarcimento di tutti i danni nel senso più lato ed immissione nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida senza che l'Impresa appaltatrice possa fare opposizione di sorta, prestando sin da ora la stessa Impresa, in persona come sopra, il suo consenso a detta immissione in possesso da parte dello Istituto appaltante, ferma restando comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 della legge 13.9.82,

n. 646.

ART. 5

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE
IN CASO DI RITARDO -

Il tempo utile per la ultimazione dei lavori oggetto del presente appalto è stabilito in mesi quattordici continui e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori stessi, determinata da apposito verbale.

Si precisa che il tempo utile sopra indicato comprende la chiusura eventuale del cantiere per ferie o per festività.

La penale pecuniaria in caso di mancato rispetto dei termini innanzi indicati e di cui allo articolo 29 del Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, resta fissata nella misura di L. 560.000.= (diconsi lire cinquecentosessantamila.-----) per ogni giorno di ritardo, giusta l'articolo 30 del Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 6

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Oltre gli oneri particolari previsti o richiamati nel presente contratto ed a quelli relativi alle singole opere, quali risultano dall'allegato Capitolato

speciale d'appalto, sono a carico dell'Impresa appal-
tatrice, e devono intendersi compensati nel forfait
e nei prezzi unitari di cui al successivo articolo
11 gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) il conseguimento, compreso ogni onere connesso, di
tutte le licenze e concessioni ed autorizzazioni
necessarie per l'impianto e l'esercizio del can-
tiere, nonché, in genere, di quelle comunque ne-
cessarie per l'esecuzione delle opere oggetto del
presente appalto;
- 2) la formazione ed il mantenimento del cantiere,
compresa ogni attrezzatura necessaria per una pie-
na e perfetta esecuzione dei lavori appaltati;
- 3) la fornitura e posa in opera, all'atto della for-
mazione del cantiere, di due tabelle di ml. 3,00 x
x 2,00 con indicazione dei lavori che verranno
eseguiti secondo il testo che verrà indicato dal-
la Direzione dei Lavori;
- 4) l'approntamento, ove sia necessario, di un suffi-
ciente numero di locali con acqua corrente potabi-
le e di regolari latrine provviste delle condut-
ture di scarico dei liquami nelle fogne pubbliche
o in fosse settiche;
- 5) la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti
provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua e

dell'energia elettrica e del telefono ecc., necessarie per l'esercizio del cantiere, per la esecuzione dei lavori appaltati, nonché di tutti gli oneri relativi a contributi, lavoro e fornitura, per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi;

6) la costruzione e la manutenzione della viabilità pubblica attualmente esistente nel rispetto delle disposizioni che saranno impartite in proposito dai competenti uffici comunali;

7) tutti gli adempimenti previsti dal codice della strada e del relativo regolamento, nonché tutte le spese connesse a tali adempimenti;

8) il mantenimento degli scoli delle acque e della integrità delle canalizzazioni esistenti sulla area per lo meno fino a che i relativi problemi non saranno risolti in via definitiva con altra soluzione; l'Impresa appaltatrice dovrà accertare a propria cura e spese la esatta ubicazione di tali canalizzazioni presso gli uffici competenti o mediante scavi di indagini,

9) la misurazione dei singoli alloggi facenti parte del complesso di fabbricati relativi all'appalto, secondo la normativa di cui alla legge regionale

n. 54/84;

- 10) la redazione di elaborati esecutivi di cantiere e, nel caso di discordanze che dovessero emergere tra i vari disegni esecutivi, la necessaria rielaborazione degli stessi secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori;
- 11) l'obbligo dell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 12) la pulizia, con il personale necessario, di tutti i locali costruiti nonché degli spazi esterni, in modo da consegnarli perfettamente sgombrati e puliti;
- 13) l'onere della custodia del cantiere installato per la realizzazione degli alloggi, della buona conservazione degli alloggi costruiti e degli spazi esterni fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia ancora intervenuta la consegna agli aventi diritto. Tale custodia deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata;
- 14) l'obbligo della presentazione ogni tre mesi allo Istituto appaltante dello stato di famiglia e del certificato di residenza, di data non an-

teriore a tre mesi, in bollo, del titolare e del Direttore tecnico dell'Impresa stessa, al fine dello accertamento della persistenza dei requisiti di legge per la prosecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Nel caso in cui detti requisiti non dovessero essere più posseduti dalla Impresa appaltatrice, l'Istituto appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto.

In caso di ritardo o mancata presentazione dei certificati di cui al presente punto 14), l'Istituto appaltante, previa diffida, sospenderà la emissione di eventuali mandati di pagamento in favore della Impresa appaltatrice.

Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti, la Impresa appaltatrice non potrà muovere opposizione di alcun genere nei confronti dello Istituto appaltante, nè vantare diritto a risarcimento dei danni.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, espressamente dichiara che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati ha tenuto conto nel formulare la propria offerta e nell'accettare i prezzi unitari di cui al presente contratto.

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori e dei propri soci, se cooperative, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi di questo in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori in parola.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, alla osservanza delle norme della legge 9/2/1979, n. 36 - art. 6 - commi sesto e settimo, sul trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, infine, ad applicare il contratto e gli accordi suddetti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile verso l'Istituto appaltante dell'osservanza delle norme anzidet

te da parte delle imprese fornitrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ed anche da parte di ditte assuntrici di lavoro in subappalto, eventualmente autorizzato a norma di legge.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dallo Istituto appaltante o ad esso segnalata dallo Ispettorato del Lavoro, l'Istituto appaltante medesimo comunicherà all'Impresa appaltatrice e, se del caso anche allo Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dello adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dallo Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni all'Istituto appaltante, nè avrà diritto a risarcimento di danni per tale titolo.

CORRISPETTIVO DELL' APPALTO

L'ammontare totale a base di appalto è di £ i r e
1.415.700.000.= (diconsi £ire unmiliardoquattrocen=
toquindicimilionisettecentomila).

L'importo sopra indicato, ridotto del ribasso dello
11,72% (diconsi £ire undici e centesimi settantadue
per cento) offerto dalla Impresa appaltatrice in se
de di licitazione privata, risulta determinato nel=
lo importo netto contrattuale dei lavori, a forfait
e a misura di £. 1.249.779.960.= (diconsi £ire unmi
liardoduecentoquarantanovemilionisettecentosettanta
novemilanovecentosessanta).

I lavori a misura saranno valutati in base ai prez=
zi dell'elenco prezzi unitari allegato al presente
contratto sotto la lettera " H".

A tutti i prezzi unitari di cui sopra dovrà essere
applicato lo stesso ribasso complessivo precedente=
mente indicato.

L'importo dei lavori a misura sopra indicato è cal=
colato in via presuntiva e ha pertanto valore pur=
mente indicativo.

Gli importi contrattuali dei lavori a forfait sono
invece fissi ed invariabili, salvo il caso di varia
zioni che l'Istituto appaltante si riserva di appor
tare al progetto originario delle rispettive opere,

secondo quanto previsto nel precedente art. 1 e che comportino aumenti o diminuzioni nelle opere e forniture previste nello stesso progetto originario.

Gli importi di cui sopra potranno, pertanto, variare in più o in meno senza che l'Impresa appaltatrice possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto o prezzi diversi da quelli richiamati nel presente articolo, salvo quanto stabilito in materia agli articoli 13 e 14 del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

In tutti i casi in cui occorra contabilizzare lavori a misura e manchino nel prezzario sopra citato e nello elenco dei prezzi aggiuntivi i prezzi unitari corrispondenti, si provvederà alla determinazione dei nuovi prezzi, a norma del Regolamento 25/5/1895, n. 350.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, riconosce che il corrispettivo dell'appalto, pattuito nelle misure, con le modalità e alle condizioni tutte indicate o richiamate nel presente contratto, è comprensivo di tutte le opere e forniture occorrenti per la perfetta esecuzione dell'appalto stesso, inclusi tra l'altro gli oneri previsti allo articolo 16 del Capitolato generale d'appalto per le opere di

competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e tutti quelli indicati o richiamati nel presente contratto.

ART. 9

REVISIONE DEI PREZZI

Con il presente appalto è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali nei limiti delle disposizioni legislative vigenti per le opere pubbliche, nonché dell'art. 33 della legge 28.2.1986, n. 41.

Agli effetti dell'applicazione delle leggi 21/6/64, n. 463; 17/2/1950, n. 50; 19/2/1970, n. 76 e 21/12/1974, n. 700 resta stabilito che convenzionalmente sarà fatto esplicito riferimento alle quote percentuali di incidenza della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti, dei noli, alla composizione della squadra tipo, nonché agli elementi assunti convenzionalmente a indice per materiali, trasporti e noli stabiliti dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 11/12/1978 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 del 23.12.1978 ed evidenziati nella tabella riportata nello articolo 38 del Capitolato Speciale d'appalto, allegato al presente contratto sotto la lettera " G ".

Si precisa che le variazioni da prendere in base del computo revisionale si intendono sempre quelle

del costo di origine e che, per quanto riguarda i noli, il costo orario di ciascuno dei mezzi è quello medio provinciale dei mezzi del genere assunti a indice.

Per quanto concerne i trasporti, il costo a Km. è quello provinciale desunto dalla media dei costi relativi alle percorrenze fino a 5 Km. da 5 a 20 Km. e da oltre 20 a 30 Km.

Ai fini della determinazione della revisione dei prezzi sarà fatto riferimento ai costi degli elementi come sopra convenzionalmente assunti a indice, quali risultano dal bollettino della Commissione Provinciale per il rilevamento dei prezzi, istituita in base alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 633 del 28/2/1948, per la provincia di Brindisi.

ART. 10

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Il corrispettivo dell'appalto sarà liquidato alla Impresa appaltatrice in base a certificati di pagamento in acconto rilasciati dall'Istituto appaltante, in relazione agli stati di avanzamento emessi dalla Direzione dei Lavori, secondo quanto stabilito dall'articolo 29 dello allegato Capitolato Speciale d'appalto.

Sull'importo di ogni stato di avanzamento saranno operate le ritenute di garanzia di cui all'articolo 19 del Capitolato generale di appalto e di cui allo articolo 48 del R.D. 23/5/1924, n. 827.

ART. 11

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto appaltante potrà dichiarare risoluto il presente contratto oltre che nei casi di cui ai precedenti articoli, anche nei seguenti casi:

- qualora si verifichi un evento che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode nei confronti dell'Impresa appaltatrice, oppure quando consti che un tale procedimento sia stato iniziato dalla Autorità Giudiziaria per denuncia dei terzi;
- qualora, per negligenza grave o per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, la Impresa appaltatrice comprometta a giudizio insindacabile dell'Istituto appaltante, la buona riuscita dei lavori oggetto dell'appalto;
- qualora, per negligenza dell'Impresa appaltatrice si verifichino irregolarità e ritardi nell'esecuzione dei lavori e l'Impresa stessa non provveda alla regolare e continuativa attività dei lavori stessi, sempre che l'Istituto appaltante non ri=

tenga opportuno dar luogo all'esecuzione di uffici-
cio;

- qualora contravvenga alle disposizioni della legge 13.9.1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di sopravvenuto fallimento dell'Impresa, i rapporti con l'Impresa appaltatrice saranno definiti, con salvezza di ogni possibile diritto ed azione dell'Istituto appaltante, corrispondendo per i lavori a misura il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base ai prezzi di cui al precedente articolo 8 e per i lavori a forfait il prezzo che risulterà detraendo da ciascuno degli importi contrattuali dei lavori a forfait, indicati nel precedente articolo 8, l'importo dei lavori che restano da eseguire per il loro completamento, secondo le pattuizioni contrattuali, valutati a misura in base ai prezzi sopra richiamati.

L'Istituto appaltante si riserva la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto mediante il pagamento dei lavori eseguiti, secondo i criteri stabiliti nel precedente capoverso e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, tenuto

peraltro conto di quanto stabilito nell'ultimo capo verso del precedente articolo 1.

ART. 12

C A U Z I O N E .

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni di tutto quanto indicato o richiamato nel presente contratto, l'Impresa appaltatrice ha costituito una cauzione definitiva infruttifera di $\text{L. } 62.488.998.=$ (diconsi lire sessantaduemilioni=quattrocentottantottomilanovecentonovantotto.----) pari al 5% (cinque per cento) dell'ammontare presunto contrattuale dell'appalto indicato nel precedente articolo 8, mediante polizza fidejussoria n. 9.626.695-0 del 6 Maggio 1987 prestata dalla RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà con sede in Milano - Agenzia di Fasano n. 817, con la quale la predetta RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà con sede in Milano - Ag. di Fasano n.817 si costituisce fidejussore nell'interesse della Impresa appaltatrice ed a favore dell'Istituto appaltante fino alla concorrenza della predetta somma di lire sessantaduemilioni=quattrocentottantottomilanovecentonovantotto).

La cauzione in parola, così come le ritenute effettuate a norma del precedente articolo 10 quale ulteriore garanzia del perfetto adempimento del presen=

te contratto, sarà svincolata dopo che sia stato approvato il collaudo definitivo dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia e pendenza.

ART. 13

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra l'Istituto appaltante e l'Impresa appaltatrice, sarà regolata secondo il dettato dell'articolo 35 dell'Allegato Capitolato speciale d'appalto.

ART. 14

ANTICIPATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Qualora l'Impresa appaltatrice anticipi la ultimazione dei lavori rispetto ai termini prescritti al precedente articolo 5, le sarà corrisposto un "premio di accellerazione", nella misura e con le modalità indicate nell'articolo 39 dell'allegato Capitolato speciale d'appalto.

ART. 15

SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice tutte le spese inerenti al presente contratto e atti conseguenti relativi alla gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo, come i diritti di segreteria, bolli, registra-

zioni, copiatura allegati, disegni, capitolati.

A carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice restano, altresì, tutte le tasse, le imposte e contribuzioni presenti e future, che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle forniture ed opere, oggetto del presente appalto, la tassa per occupazioni di spazi ed aree pubbliche, tutte senza diritto a rivalsa nei confronti dell'Istituto appaltante.

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è regolata come per legge.

ART. 16

AGEVOLAZIONI FISCALI

Per la stipulazione e la registrazione del presente contratto e per tutte le relative conseguenze fiscali, le parti contraenti intendono avvalersi delle norme stabilite dal T.U. 28.4.1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 17

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

I documenti allegati al presente contratto quale parte integrante e sostanziale di esso sono i seguenti.

- A) - atto costitutivo della Società EDIL SAR-TOM;
- B) - lettera di invito alla licitazione privata;
- C) - offerta della Impresa aggiudicataria;
- D) - delibera di presa d'atto Ordinanza TAR Puglia -

Bari;

- E) - delibera di autorizzazione costituzione cauzione con fidejussione assicurativa;
- F) - elaborati grafici di progetto;
- G) - Capitolato speciale e Disciplinare di Appalto;
- H) - Elenco dei prezzi unitari.

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P. R. 16.7.1962, n. 1063;
- legge 20.3.1865, n. 2248 allegato "F" sui lavori pubblici;
- regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici approvato con R.D. 25.5.1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni;
- regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

A richiesta, io Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle parti che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà e lo approvano e sottoscrivono con me Ufficiale Rogante delegato qui in calce ed a margine dei fogli intermedi come per legge.

Il presente atto consta di numero dieci fogli di carta in bollo, dattiloscritti da persona di mia fiducia per intero su numero trentatré facciate oltre a questa fin qui.

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 723

7-9-1982

Il Comitato regionale di controllo nella seduta
del 7-9-1982 al n. 23 dell'ord. d. s.,
ha deliberato: Non richiesto altro

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Isabella Perfido

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Vittorio Masiello